

Traduzione 1)**CONVENZIONE PROVVISORIA**

\*\*

**i privilegi e le immunità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite conclusa tra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite**

Conclusa a Ginevra il 19 aprile 1946

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1946

**IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO**

da una parte, e

**IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE,**

dall'altra,

*considerando* che l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il 12 febbraio 1946, ha approvato un Piano comune tendente a trasferire alcuni averi della Società delle Nazioni all'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale in precedenza era stato oggetto di un accordo tra un comitato costituito dalla Commissione preliminare delle Nazioni Unite e la Commissione di controllo della Società delle Nazioni,

*considerando* che l'Assemblea della Società delle Nazioni ha approvato detto Piano comune il 18 aprile 1946,

hanno concluso la presente convenzione provvisoria allo scopo di determinare i privilegi e le immunità da concedere all'Organizzazione, ai rappresentanti dei suoi membri e ai funzionari, nonché di regolare altre questioni connesse.

**Articolo I****Personalità giuridica**

Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa Organizzazione, conformemente alle disposizioni del diritto internazionale, non può di conseguenza essere citata in giudizio davanti a un tribunale svizzero senza il suo esplicito consenso.

Sezione 1

1) Il testo originale è pubblicato nella RU 1956, ed. franc., a pag. 1171.



## Articolo II

### Beni, fondi e averi

- Sezione 2** I locali dell'Organizzazione sono inviolabili. I suoi beni e averi in Svizzera non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o qualsiasi altra misura coercitiva di carattere esecutivo, amministrativo, giudiziario o legislativo.
- Sezione 3** Gli archivi dell'Organizzazione e, in generale, tutti i documenti che le appartengono o sono da essa conservati in Svizzera sono inviolabili.
- Sezione 4** Senza essere sottoposta a controllo, regolamento o moratoria finanziaria:
- a. l'Organizzazione può possedere fondi, oro e divise qualsiasi e avere conti in qualsiasi moneta;
  - b. l'Organizzazione può liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro o le sue divise in Svizzera, fuori della Svizzera o entro il territorio svizzero e convertire in qualsiasi altra moneta ogni divisa in suo possesso.
- Nell'esercizio dei diritti che sono concessi all'Organizzazione in virtù della presente Sezione, essa terrà conto di ogni comunicazione del Consiglio federale svizzero nel limite in cui ritiene di poter adempirla senza pregiudicare i suoi interessi.
- Sezione 5** L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti:
- a. da qualsiasi imposta diretta o indiretta, federale, cantonale o comunale. È tuttavia inteso che l'Organizzazione non può esigere l'esenzione dalle imposte che, effettivamente, costituiscono un semplice compenso per servizi pubblici;
  - b. dal diritto di bollo sulle cedole istituito dalla legge federale svizzera del 25 giugno 1921 e dall'imposta preventiva istituita con decreto del Consiglio federale del 1° settembre 1943, completata dal decreto del Consiglio federale del 31 ottobre 1944. L'esenzione è effettuata mediante rimborso all'Organizzazione dei diritti riscossi sui suoi averi.
  - c. da qualsiasi dazio su oggetti importati o esportati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per il suo uso ufficiale. È tuttavia inteso che detti articoli importati in franchigia non potranno essere venduti in Svizzera, salvo alle condizioni approvate dal Consiglio federale svizzero;
  - d. da qualsiasi divieto e limitazione d'importazione o di espor-

tazione per gli oggetti destinati all'Organizzazione delle Nazioni Unite per il suo uso ufficiale, inteso che spetta all'Organizzazione delle Nazioni Unite di far uso dei suoi buoni uffici per ottenere da ogni altro Stato interessato il consenso eventualmente necessario, riservate le disposizioni delle convenzioni internazionali di carattere generale e i provvedimenti di carattere sanitario;

- e. da qualsiasi dazio e da ogni divieto e limitazione d'importazione e di esportazione per quanto concerne le sue pubblicazioni.

Di massima, l'Organizzazione delle Nazioni Unite è d'accordo di non rivendicare l'esenzione dalle imposte indirette e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi dei beni mobili e immobili; essa intende infatti limitare l'esenzione solo alle compere più importanti che effettua per i suoi bisogni ufficiali e i cui prezzi comprendono dette imposte e tasse. In tali casi il Consiglio federale, emanerà disposizioni di carattere amministrativo intese a disciplinare la consegna o il rimborso dell'importo di queste imposte e tasse.

Sezione 6

### Articolo III

#### **Agevolazioni di comunicazione**

L'Organizzazione delle Nazioni Unite beneficia in Svizzera per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento di favore pari almeno a quello concesso dal Consiglio federale svizzero a qualsiasi Governo, compresa la sua rappresentanza diplomatica, per quanto riguarda la precedenza, le tariffe e le tasse di corriere, i cablogrammi, i telegrammi, i radiogrammi, le telefotografie, le comunicazioni telefoniche e le altre comunicazioni, come pure le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio in conformità della convenzione internazionale delle telecomunicazioni. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione non possono essere sottoposte a censura.

Sezione 7

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha il diritto di usare dei codici e di spedire e ricevere la sua corrispondenza per corrieri o valigie, i quali usufruiscono degli stessi privilegi e delle stesse immunità concesse ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

Sezione 8

### Articolo IV

#### **Rappresentanti dei membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite**

I rappresentanti dei Membri dell'Organizzazione, quando si trovano presso i suoi organi principali e sussidiari e alle conferenze convocate dall'Organizzazione godono, durante l'esercizio delle loro fun-

Sezione 9

zioni e nel viaggio di andata ai luoghi di riunione o di ritorno da questi, delle seguenti immunità e privilegi:

- a. immunità di arresto personale o di detenzione e di sequestro dei loro bagagli personali, e immunità di qualsiasi giurisdizione per quanto concerne gli atti da essi compiuti in qualità di rappresentanti, compresi le parole e gli scritti;
- b. inviolabilità di qualsiasi carta o documento;
- c. diritto di usare codici e ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate;
- d. esenzione per sè e per i loro congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia d'immigrazione, da ogni modalità di registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
- e. le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di disciplinamenti monetari o di cambio;
- f. le stesse immunità e agevolazioni, concesse agli agenti diplomatici per i loro bagagli personali;
- g. altri privilegi, immunità e agevolazioni non incompatibili con quanto precede concessi agli agenti diplomatici, salvo il diritto di domandare l'esenzione dal dazio per gli oggetti importati (oltre a quelli che costituiscono il loro bagaglio personale) o l'esenzione da imposte indirette o da tasse sulle vendite.

#### Sezione 10

Allo scopo di garantire ai rappresentanti dei Membri dell'Organizzazione presso i loro organi principali e sussidiari e alle conferenze convocate dall'Organizzazione una completa libertà di parola e una piena indipendenza nell'adempimento delle loro funzioni, l'immunità di giurisdizione, per quanto concerne le parole o gli scritti o gli atti nell'adempimento delle loro funzioni, continua a essere loro concessa anche quando hanno cessato di essere i rappresentanti di Membri.

#### Sezione 11

Per le imposte subordinate alla residenza in Svizzera del contribuente, i periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri della Organizzazione presso i suoi organi principali e sussidiari e alle conferenze convocate dall'Organizzazione si troveranno in Svizzera per l'esercizio delle loro funzioni non saranno considerati come periodi di residenza.

#### Sezione 12

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri dell'Organizzazione non a loro favore personale, ma allo scopo di garantire l'esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzioni relative all'Organizzazione. Un Membro dell'Organizzazione ha quindi non solo il diritto ma il dovere di levare l'immunità

al suo rappresentante, nei casi in cui, a suo parere, essa ostacola l'azione della giustizia e può essere levata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.

Il termine « rappresentante », ai fini del presente articolo, designa tutti i delegati, i delegati aggiunti, i consiglieri, i periti tecnici e i segretari di delegazione.

Sezione 13

## Articolo V

### Funzionari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

Il segretario generale comunica al Consiglio federale svizzero periodicamente e nello stesso modo in cui informa i Governi degli Stati membri, i nomi dei funzionari ai quali sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell'articolo VII.

Sezione 14

I funzionari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

Sezione 15

- a. godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in qualità ufficiale, compresi le parole e gli scritti;
- b. sono esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e sulle gratificazioni versate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- c. sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale, riservate le disposizioni speciali concernenti i funzionari di cittadinanza svizzera previste nell'allegato alla presente convenzione;
- d. non sono sottoposti, unitamente ai loro congiunti e ai membri della famiglia a loro carico, alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle modalità di registrazione degli stranieri;
- e. godono, in materia di agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi concessi ai funzionari di uguale rango appartenenti alle missioni diplomatiche accreditate presso il Consiglio federale svizzero;
- f. godono, unitamente ai loro congiunti e ai membri della famiglia a loro carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici nei periodi di crisi internazionale;
- g. godono del diritto d'importazione in franchigia per i loro mobili ed effetti in occasione della loro prima entrata in funzione in Svizzera.

Oltre alle immunità e ai privilegi previsti nella Sezione 15, il Segretario generale, tutti i Sottosegretari generali e, se il Segretario generale lo desidera, il principale alto funzionario dell'Organizzazione in Svizzera, come pure i loro congiunti e figli minorenni,

Sezione 16

godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi, conformemente al diritto internazionale, agli inviati diplomatici.

Sesione 17

I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari unicamente nell'interesse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e non a loro favore personale. Il Segretario generale può e deve levare l'immunità concessa a un funzionario, nei casi in cui a suo parere, essa ostacola l'azione giudiziaria e può essere levata senza pregiudicare gli interessi dell'Organizzazione. Per quanto concerne il Segretario generale, il Consiglio di Sicurezza è competente a levare le immunità.

Sesione 18

L'Organizzazione delle Nazioni Unite collabora in ogni tempo con le competenti autorità svizzere allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso che potrebbe essere causato dai privilegi, dalle immunità e dalle agevolazioni elencati nel presente articolo.

## Articolo VI

### Periti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite

Sesione 19

I periti (oltre ai funzionari elencati nell'articolo V) che compiono delle missioni per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, durante la missione, compreso il tempo del viaggio, godono, dei privilegi e delle immunità necessarie per esercitare con piena indipendenza le loro funzioni. Essi godono in particolare dei privilegi e delle immunità seguenti:

- a. immunità di arresto personale o di detenzione e di sequestro dei loro bagagli personali;
- b. immunità di qualsiasi azione giudiziaria per quanto concerne gli atti compiuti da essi durante le loro missioni, compresi le parole e gli scritti. Tale immunità continua a essere loro concessa anche quando hanno cessato il servizio per l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- c. inviolabilità di qualsiasi carta e documento;
- d. diritto di usare codici e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- e. le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di disciplinamenti monetari o di cambio;
- f. le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici, per quanto concerne i loro bagagli personali.

I privilegi e le immunità sono concesse ai periti nell'interesse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e non a loro favore personale. Il Segretario generale può e deve levare l'immunità concessa a un perito nei casi in cui, a suo parere, tale immunità ostacola l'azione della giustizia e può essere levata senza pregiudicare gli interessi dell'Organizzazione.

Sezione 20

## Articolo VII

### Lasciapassare delle Nazioni Unite

L'Organizzazione delle Nazioni Unite può rilasciare lasciapassare ai suoi funzionari. Questi lasciapassare sono riconosciuti e accettati dalle autorità svizzere come titoli valevoli di viaggio, tenuto conto delle disposizioni della Sezione 22.

Sezione 21

Le domande di visto (allorchè il visto è necessario), presentate dai titolari di detti lasciapassare e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto dell'Organizzazione, devono essere esaminate entro il più breve termine possibile. Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido.

Sezione 22

Ai periti e alle altre persone che, senza essere in possesso di un lasciapassare delle Nazioni Unite, possono presentare un certificato attestante che essi viaggiano per conto dell'Organizzazione, saranno concesse agevolazioni uguali a quelle menzionate nella Sezione 22.

Sezione 23

Il Segretario generale, i Sottosegretari generali, i direttori e, se il Segretario generale lo desidera, il principale alto funzionario dell'Organizzazione in Svizzera, viaggiando per l'Organizzazione con lasciapassare da essa rilasciato godono delle medesime agevolazioni concesse agli inviati diplomatici.

Sezione 24

Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate ai funzionari di uguale rango appartenenti a istituzioni specializzate, qualora gli accordi che stabiliscono i rapporti di queste istituzioni con l'Organizzazione, in conformità dell'articolo 63 della Carta, contemplino una disposizione in tal senso.

Sezione 25

## Articolo VIII

### Regolamento di contestazioni

L'Organizzazione delle Nazioni Unite dovrà prevedere un'adeguata procedura per regolare:

Sezione 26

- a. le contestazioni in materia di contratti o altre contestazioni di diritto privato, nelle quali l'Organizzazione è parte;

b. le contestazioni, nelle quali è implicato un funzionario della Organizzazione che, per la sua situazione ufficiale, gode dell'immunità, qualora l'immunità non sia levata dal Segretario generale.

Sezione 27

Qualsiasi contestazione tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio federale svizzero, circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione provvisoria o di qualsiasi convenzione o accordo addizionale, che non potè essere regolata mediante negoziati, è sottoposta alla decisione di un collegio di tre arbitri; il primo nominato dal Consiglio federale svizzero, il secondo, dal Segretario generale dell'Organizzazione e un superarbitro dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, semprechè le parti, per determinati casi, non si accordino circa un altro modo di regolamento.

### Articolo finale

Sezione 28

La presente convenzione provvisoria entra in vigore non appena sarà stata firmata in nome del Consiglio federale svizzero e dal Segretario generale delle Nazioni Unite o da altra persona in suo nome.

Sezione 29

Le disposizioni di questa convenzione provvisoria possono essere modificate solo di comune intesa tra il Segretario generale e il Consiglio federale svizzero. Qualora l'intesa non possa essere raggiunta, il Segretario generale o il Consiglio federale svizzero può disdire interamente la presente convenzione o qualsiasi sua Sezione. In tal caso, se il Segretario generale e il Consiglio federale svizzero, di comune intesa, non decidono diversamente, la presente convenzione o le sezioni in questione rimangono in vigore per la durata di tre mesi a contare dalla disdetta.

---

Fatto e firmato a Berna, l'11 giugno 1946 e a Nuova York, il 1° luglio 1946, in quattro esemplari originali, dei quali due nella lingua francese e due nella lingua inglese, entrambi i testi facendo parimente fede.

Per la Confederazione Svizzera:  
*Il Capo del Dipartimento politico federale,*

(firm.) Max Petitpierre

Per l'Organizzazione delle  
Nazioni Unite:

(firm.) Trygve Lie



**Allegato alla Convenzione**

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà al Consiglio federale svizzero l'elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera soggetti a obblighi di carattere militare.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio federale svizzero compileranno, di comune intesa, un elenco limitato di funzionari di cittadinanza svizzera che, per le loro funzioni, beneficeranno di dispense.

3. In caso di mobilitazione degli altri funzionari di cittadinanza svizzera il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può domandare, tramite il Dipartimento politico federale, una dispensa dalla chiamata sotto le armi o qualsiasi altro provvedimento adeguato.

---

Traduzione 1)

Il Capo del Dipartimento  
politico federale

Berna, 22 ottobre 1946.

Signor Segretario generale,

1. Conformemente a quanto abbiamo convenuto in occasione della Sua visita a Berna, ho l'onore di farLe conoscere l'opinione del Consiglio federale, per quanto lo concerne, sulla destinazione da parte delle Nazioni Unite dei beni di loro proprietà a Ginevra.

2. Come Ella avrà potuto constatare, il Governo e il popolo svizzero, fedeli alle loro tradizioni di pace per mezzo del diritto, desiderano vivamente assicurare, sul loro territorio, alle Nazioni Unite tutte le possibili agevolazioni per l'attuazione dei compiti specificati nella Carta di San Francisco. Perciò, abbiamo sollecitamente conchiuso con Lei un accordo provvisorio, inteso a disciplinare, a Sua completa soddisfazione, come ci compiaciamo di credere, tutti i problemi sorti in seguito alla presenza fra noi di delegati, periti e funzionari internazionali.

3. Ho l'onore di confermarLe che le disposizioni di questo accordo sono applicabili senza alcuna differenza a ogni servizio e a ogni riunione che le Nazioni Unite riterranno opportuno di stabilire o convocare in Svizzera.

4. È inteso che alla Confederazione Svizzera non deriva responsabilità alcuna dalle attività svolte in Svizzera dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dai suoi organi, dai suoi funzionari e da ogni persona agente in suo nome o per suo conto.

5. È inoltre inteso che in caso di conflitto fra Stati membri delle Nazioni Unite oppure fra le Nazioni Unite e altro Stato, nessuna operazione militare sarà comunque diretta dal territorio svizzero.

6. Per quanto concerne il problema della stazione emittente e ricevente « Radio-Nazioni », Le scrivo una lettera speciale allegata alla presente.

7. Nel mentre Le domando di voler cortesemente sottomettere per approvazione il testo della presente comunicazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, La prego di gradire, signor Segretario generale, l'espressione della mia alta considerazione.

(firm.) Max Petitpierre

1) Il testo originale è pubblicato nella RU 1946, ed. franc., a pag. 1180.

Traduzione 1)

United Nations

Nazioni Unite

Lake Success, New York Fieldstone 7-1100  
Executive Office of the Secretary-General

4 novembre 1946

Signor Consigliere federale,

Ho l'onore di comunicarLe che ho ricevuto le Sue lettere del 22 ottobre 1946 e sentitamente La ringrazio.

Conformemente a quanto abbiamo convenuto, sottoporro la prima, concernente la destinazione da parte delle Nazioni Unite dei beni di loro proprietà a Ginevra, alla presente sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, raccomandando di volerla approvare.

Per quanto concerne la seconda, relativa alla Stazione emittente e ricevente « Radio-Nazioni », che ho pure comunicato all'Assemblea generale, ho preso nota con piacere del penultimo capoverso e, in modo particolare, della dichiarazione da Lei fatta secondo cui il Consiglio federale svizzero è disposto ad ammettere i principi e una procedura simili a quelli previsti dal Rapporto comune sullo stabilimento delle Nazioni Unite negli Stati Uniti.

Con riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale, sono disposto a mandare in Svizzera, come Lei me lo suggerisce, una delegazione allo scopo di esaminare sul posto, con una delegazione svizzera, gli aspetti tecnici del problema. La prego pertanto di voler rispondere alla mia domanda intesa a ottenere che il Consiglio federale accetti, di massima, che le lunghezze d'onda registrate dalla « Radio-Svizzera » per l'uso di « Radio-Nazioni » siano attribuite alle Nazioni Unite.

Spero che le autorità federali, durante la presente sessione dell'Assemblea generale, siano in grado di darmi assicurazioni in merito a tale oggetto.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della mia alta considerazione.

(firm.) Trygve Lie  
Segretario generale

---

1) Il testo originale è pubblicato nella RU 1956, ed. franc., a pag. 1181.